

Prot. 485343/RU

Roma, 28/10/2020

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

DATO ATTO che con determina prot.n.9871/R.I. del 29 aprile 2019 è stato autorizzato di avviare, sul portale CONSIP una procedura mediante il Sistema Dinamico di acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, per gli immobili in uso presso il compendio di Via Mario Carucci 71;

TENUTO CONTO che con determina prot. 130591/RU del 30 aprile 2020 era stata già disposta a favore della Società CR APPALTI una proroga tecnica per 8 mesi per il periodo 1° maggio 2020, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara ad oggi in corso;

VALUTATO che nelle more di completare le procedure per aggiudicare la nuova gara è necessario garantire il servizio di pulizia dell'intero compendio;

PRESO ATTO del periodo legato all'emergenza COVID-19, del conseguente rallentamento della procedura di gara di cui sopra e della necessità di assicurare i servizi di pulizia e igiene a tutela del personale;

PRESO ATTO che l'Ufficio logistica ha comunicato, per le vie brevi, l'imminente scadenza del contratto di proroga tecnica 130896/RU del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che la Società, sentita per le vie brevi, ha assicurato la propria disponibilità a proseguire l'attività, alle medesime condizioni economiche ed amministrative indicate nel contratto originario, port. 107029/RU;

CONSIDERATO che la ditta C.R.APPALTI ha sempre correttamente adempiuto alle prestazioni contrattuali con puntualità ed efficienza e si è detta disponibile a prolungare il servizio;

PREMESSO che appare quindi possibile procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere per l'importo massimo pari a € 396.811,32 (trecentonovantaseimilaottocentoundici/32) IVA esclusa, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che la spesa in parola troverà copertura nel conto di budget FD05100030 codice articolo **C05.0012.0039'** della Direzione Amministrazione e Finanza;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Procedere all'affidamento, per le ragioni sopra richiamate, a favore della SOCIETA' C.R.APPALTI SRL di una proroga ponte, alle medesime condizioni economiche contrattualizzate con il contratto prot.107029/RU - rep.n.10 – del 29.09.2015, per ulteriori 12 mesi che decorreranno dal 1° gennaio 2021, per il servizio di pulizia del compendio immobiliare di Via Mario Carucci 71 in Roma.

ARTICOLO 2

Che il costo totale massimo sarà pari a € 396.811,32 (trecentonovantaseimilaottocentoundici/32) IVA esclusa.

ARTICOLO 3

Nel caso in cui il servizio di cui trattasi, oggetto di attività negoziale in corso, venga aggiudicato prima del termine fissato, o in caso di rilascio di spazi, l'Agenzia provvederà a recedere o a rimodulare il contratto di proroga ponte, dandone preventiva comunicazione al fornitore a mezzo di posta certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso, al fine di avviare, se del caso, le attività prodromiche al cambio appalto. Alla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di recesso il fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti**

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Fabrizio Marconi